

**REGOLAMENTO (CE) N. 2712/1999 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 1999**

**relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi
d'intervento spagnolo e greco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2754/78 del Consiglio ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2203/90 ⁽³⁾, prevede che la vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento si effettui mediante gara;
- (2) in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98, in vigore fino al 31 ottobre 1998, gli organismi d'intervento spagnolo e greco possiedono attualmente determinati quantitativi di olio d'oliva;
- (3) il regolamento (CEE) n. 2960/77 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3818/85 ⁽⁶⁾, ha fissato le condizioni di vendita mediante gara sul mercato della Comunità e per l'esportazione degli oli d'oliva; la situazione del mercato dell'olio d'oliva è attualmente favorevole alla vendita degli oli in questione;
- (4) la situazione attuale del mercato degli oli d'oliva vergini non direttamente commestibili è caratterizzata da disponibilità ridotte rispetto alla domanda; per garantire al maggior numero possibile di operatori un approvvigionamento minimo che copra il loro fabbisogno immediato occorre prevedere che ciascun operatore possa presentare offerte solo limitatamente ad un quantitativo massimo;
- (5) vanno fissate modalità specifiche per garantire la regolarità delle operazioni e dei relativi controlli;
- (6) gli Stati membri devono prevedere tutte le misure complementari compatibili con le disposizioni vigenti onde garantire il corretto svolgimento dell'operazione prevista, nonché l'informazione della Commissione;
- (7) è opportuno completare il dispositivo di controllo prevedendo la possibilità di un campionamento in contraddittorio;

- (8) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli organismi d'intervento spagnolo, Fondo Español de Garantía Agraria, in appreso denominato «FEGA» e greco, Diefthinsi Diachiriseos Agoron Georgikon Proionton, in appreso denominato «DIDAGEP», indicano una gara, in conformità delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 2960/77, per la vendita sul mercato della Comunità di oli d'oliva vergine le cui categorie sono precisate nel bando di gara conformemente al disposto dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2960/77. I quantitativi per la vendita, prima della deduzione dei quantitativi riservati a titolo dell'esercizio 2000 a favore degli indigenti della Comunità, ammontano rispettivamente a circa 11 000 e 12 000 tonnellate.

2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2960/77, gli organismi di intervento spagnolo e greco sono autorizzati, qualora la quantità di olio contenuta in un recipiente superi 500 t, a costituire diverse partite con una parte soltanto di quest'olio.

Articolo 2

Il bando di gara è pubblicato il 18 gennaio 2000.

Le partite di olio messe in vendita e le relative località di deposito sono affisse rispettivamente dal FEGA presso la sua sede, in calle Beneficencia, 8, E-28004 Madrid e dal Didagep presso la sua sede in Acharnon, 241, GR-11253 Atene.

Copia del bando di gara è trasmessa, senza indugio, alla Commissione.

Articolo 3

Le offerte devono pervenire alle sedi dei centri d'intervento di cui all'articolo 2 entro le ore 14 (ora locale) dell'8 febbraio 2000.

Le partite invendute saranno messe in vendita nel corso di una seconda gara. In tal caso le offerte devono pervenire agli organismi d'intervento interessati entro le ore 14 (ora locale) del 29 febbraio 2000.

⁽¹⁾ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32.

⁽²⁾ GU L 331 del 28.11.1978, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 201 del 31.7.1990, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽⁵⁾ GU L 348 del 30.12.1977, pag. 46.

⁽⁶⁾ GU L 368 del 31.12.1985, pag. 20.

L'offerta può essere accolta esclusivamente se presentata da una persona fisica o giuridica che eserciti un'attività nel settore dell'olio d'oliva e sia iscritta come tale, alla data del 31 dicembre 1999, in un registro pubblico di uno Stato membro.

Inoltre ciascun offerente può presentare offerte solo limitatamente ad un quantitativo massimo di 500 tonnellate.

Articolo 4

1. Per l'olio d'oliva vergine lampante, le offerte sono fatte per un olio avente 3 g di acidità.

2. Se l'olio aggiudicato ha un grado di acidità diverso da quello per il quale è stata fatta l'offerta, il prezzo da pagare è pari al prezzo offerto, maggiorato o diminuito, secondo la tariffa che figura qui di seguito:

— fino a 3 g di acidità:

maggiorazione di 0,32 EUR per ciascun decimo di grado di acidità in meno rispetto a 3 g;

— oltre 3 g di acidità:

diminuzione di 0,32 EUR per ciascun decimo di grado di acidità in più rispetto a 3 g.

Articolo 5

Gli organismi d'intervento interessati trasmettono alla Commissione, al più tardi due giorni dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, un elenco anonimo nel quale è indicato, per ciascuna partita messa in vendita, il maggior prezzo d'offerta ricevuto.

Articolo 6

Il prezzo minimo di vendita, per 100 chilogrammi di olio, è fissato, secondo la procedura stabilita dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, sulla base delle offerte ricevute, entro il decimo giorno lavorativo successivo alla scadenza di ciascuno dei termini previsti per la presentazione delle offerte. La decisione con la quale viene fissato il prezzo minimo di vendita è notificata senza indugio allo Stato membro interessato.

Articolo 7

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 del presente regolamento, gli organismi d'intervento interessati procedono alla vendita dell'olio d'oliva al più tardi il quinto giorno lavorativo successivo alla notifica della decisione di cui all'articolo 6. Detti organismi d'intervento comunicano agli enti ammassatori l'elenco delle partite non aggiudicate.

Articolo 8

La cauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2960/77 è fissata a 18 EUR per 100 chilogrammi.

Articolo 9

L'indennità di magazzinaggio di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2960/77 è pari a 3 EUR per 100 chilogrammi.

Articolo 10

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2960/77, prima del prelievo della partita aggiudicata gli organismi d'intervento, gli aggiudicatari e gli organismi ammassatori procedono al prelievo di un campione contraddittorio e alla sua analisi conformemente al disposto dell'articolo 2, paragrafi 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 3472/85 della Commissione ⁽¹⁾.

Gli organismi d'intervento devono disporre del risultato finale delle analisi effettuate su tale campione al più tardi il trentesimo giorno lavorativo successivo alla notifica della decisione di cui all'articolo 6.

a) Se dalle analisi effettuate su detto campione risulta una differenza tra la qualità dell'olio d'oliva da ritirare e quella descritta nel bando di gara, pur trattandosi comunque di olio d'oliva rispondente alla descrizione di cui al punto 1 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, si applicano le seguenti disposizioni:

i) gli organismi d'intervento informano il giorno stesso i servizi della Commissione, conformemente alle indicazioni dell'allegato I, nonché gli ammassatori e gli aggiudicatari;

ii) gli aggiudicatari possono:

— accettare di prendere in consegna la partita della qualità constatata, oppure

— rifiutare di prendere in consegna la partita, nonostante la dichiarazione fatta a norma dell'articolo 7, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2960/77. In tal caso gli aggiudicatari ne informano il giorno stesso gli organismi d'intervento e la Commissione conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II.

L'espletamento di tali formalità dispensa immediatamente gli aggiudicatari dagli obblighi relativi a tale partita, comprese le cauzioni.

b) Se il risultato finale delle analisi effettuate sul campione prelevato rivela che si tratta di una qualità diversa da quella dell'olio d'oliva di cui al punto 1 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE:

— gli organismi d'intervento ne informano il giorno stesso i servizi della Commissione conformemente alle indicazioni dell'allegato I, nonché gli ammassatori e gli aggiudicatari,

— gli aggiudicatari comunicano il giorno stesso agli organismi d'intervento l'impossibilità di prendere in consegna la partita e informano il giorno stesso la Commissione, conformemente alle indicazioni di cui agli allegati I e II.

L'espletamento di tali formalità dispensa immediatamente gli aggiudicatari dagli obblighi relativi a tale partita, comprese le cauzioni.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 13, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2960/77, il ritiro della totalità della partita aggiudicata deve concludersi entro il settantesimo giorno successivo alla notifica di cui all'articolo 6.

⁽¹⁾ GU L 333 dell'11.12.1985, pag. 5.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO I

I numeri da chiamare a Bruxelles, presso la DG VI/C/4, sono esclusivamente i seguenti (sig. Gazagnes):

— Fax: (32-2) 296 60 09/08.

ALLEGATO II

Comunicazione di rifiuto di partite nel quadro della gara per la vendita di ... tonnellate di olio d'oliva detenute dall'organismo d'intervento ...

- Nome dell'offerente dichiarato aggiudicatario:
- Data dell'aggiudicazione:
- Data del rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario:

Numero della partita	Quantità in tonnellate	Indirizzo del magazzino	Giustificazione del rifiuto della partita